

DELIBERA N. 185/22/CONS

**RICHIAMO NEI CONFRONTI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
PUBBLICO RADIOTELEVISIVO PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN
MATERIA DI PAR CONDICIO E PLURALISMO INFORMATIVO DURANTE
LA CAMPAGNA REFERENDARIA 2022.
PROGRAMMA “CHE TEMPO CHE FA” (TG3)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 giugno 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTE le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione del 29 novembre 2021, depositate il 30 novembre seguente, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per l’abrogazione di una parte dell’art.274, comma 1, *lettera c)* del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 con la seguente denominazione “Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, *lett. c)*, Codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”, dell’art.192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art.11, comma 2 e dell’art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 con la seguente denominazione “Separazioni delle funzioni dei magistrati”; dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25 con la seguente denominazione “Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte”; dell’art. 25, comma 3 della Legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura” e l’abrogazione del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022*", approvata nella seduta del 26 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art.11, comma 2 e dell’art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193;l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*", pubblicata sul sito dell’Autorità in data 29 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI gli esposti pervenuti in data 3 giugno 2022 dal Partito Radicale e dall’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, e in data 7 giugno 2022 da parte dei componenti della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del Gruppo LEGA Salvini Premier, soggetti politici per la campagna referendaria ai sensi delle delibere dell’Autorità n.135/22/CONS del 28 aprile 2022 e della Commissione di Vigilanza del 26 aprile 2022 per la presunta violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo informativo durante la campagna referendaria 2022 (ns. prot. 0177158). In particolare, viene segnalata la violazione "*dell’art. 2, comma*

2 (o in alternativa dell'art.7, commi 1,2,3,4,) delle "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 (Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 26 aprile 2022)", nonché dell'art. 6 del "Contratto di Servizio Rai Ministero dello Sviluppo Economico 2018 – 2022, e dell'art.2 , commi 1 e 3, e dell'art. 5 comma 1, della legge 28/2000 relativamente alla puntata di "Che Tempo Che Fa" andata in onda su Rai Tre domenica 29 maggio 2022 (...) a proposito del duetto tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto avente ad oggetto espressamente il partecipare con il voto alla consultazione referendaria indetta per il 12 giugno 2022 (con l'invito espresso a non recarsi alle urne)". Pertanto, si richiede all'Autorità di voler accertare "la violazione di legge (...) da parte di Rai, RaiTre (o Tg3), nella trasmissione "Che Tempo Che Fa";

VISTE le memorie difensive, pervenute in data 6 giugno 2022 (ns. prot. n. 0178682), con le quali la società Rai ha rilevato, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- "Che Tempo che fa" risulta tra i programmi ricondotti sotto la responsabilità della testata giornalistica Tg3, ai fini della trattazione delle tematiche politiche, referendarie o elettorali;
- il monologo della signora Littizzetto non era affatto destinato a dissuadere alla partecipazione al voto, ma era dedicato al tema di per sé neutro dell'inevitabile complessità dei cinque quesiti referendari, senza alcuna interferenza con le tesi dei favorevoli o dei contrari a essi. Il monologo, in ogni caso inserito in un ambito satirico e di provocazione, non ha violato alcuna norma o disposizione in materia di par condicio. Anzi, è un tipico artificio retorico del mondo artistico e teatrale quello di cominciare con una negazione per dare più forza al messaggio che si vuole comunicare. E il messaggio in questo caso, appassionato e permeato di alto senso civico, è proprio l'invito ad andare a votare il 12 giugno per i referendum tanto che Littizzetto si mette in gioco in prima persona. Queste le parole usate: "Cari amici senatrici, senatori, deputati e deputrici e sappiate che comunque anche se ci saranno 40 gradi all'ombra il 12 di giugno io a votare ci andrò, per senso di responsabilità per dovere civico ma soprattutto perché è un mio diritto e molti anni fa in parecchi ci hanno rimesso la vita perché io lo potessi esercitare, quindi grazie viva l'Italia viva Che tempo che fa , ci vediamo il 12";
- il diritto di critica e di satira in relazione all'esercizio del diritto primariamente garantito dall'art. 21 della Costituzione si pongono per loro natura fuori dal campo di applicazione della par condicio;
- per opportuna completezza informativa, in coerenza con gli obblighi del Servizio Pubblico e a conferma del rilevante sforzo della Rai per la copertura informativa sui referendum, è stata programmata per il prossimo 8 giugno una prima serata "Speciale Referendum" della durata di due ore, su Rai Due, a cura della redazione "Tg2 Post". La serata speciale dell'8 giugno andrà a completare l'informazione quotidiana assicurata in

queste settimane dalle principali edizioni dei telegiornali e si aggiunge alla consistente comunicazione istituzionale, realizzata, tra l'altro, con la formula di 45 “confronti”, per un totale di quasi 30 ore di programmazione, trasmessi sulle tre maggiori reti della Rai dal 16 maggio fino al 10 giugno;

- la Rai pertanto richiede l’archiviazione dell’esposto.

CONSIDERATA la rilevanza politica ed istituzionale del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, da cui discende l’esigenza che venga garantita una informazione corretta, imparziale e completa sui temi oggetto dei referendum in questione per concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione; i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell’Autorità n. 135/22/CONS e con il provvedimento 26 aprile 2022 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che, in ossequio al dettato legislativo primario, entrambi i provvedimenti richiamati si soffermano con particolare attenzione sull’esigenza di assicurare una adeguata trattazione delle tematiche referendarie allo scopo di garantire una informazione completa, imparziale e corretta sui quesiti. In particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, *lett. b)* della delibera n. 135/22/CONS nel periodo di campagna referendaria nei notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e in tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge “*va curata una completa e adeguata informazione su tutti i temi oggetto dei cinque referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. [.....]*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 del provvedimento della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi “*i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici*”. In particolare “*I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi..... assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una*

adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga;

CONSIDERATA in particolare la rilevanza politica ed istituzionale dell'istituto del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, il quale postula la inderogabile esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle modalità del voto durante l'intera campagna referendaria, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

ESAMINATA la trasmissione del programma "Che tempo che fa", riconducibile alla responsabilità della testata Tg3 e in onda su Rai Tre il 29 maggio u.s. in prima serata, condotta da Fabio Fazio;

RILEVATO che alle ore 21.53 circa è andato in onda lo spazio che ogni settimana la trasmissione dedica ai commenti ironici di Luciana Littizzetto sulle notizie di attualità;

RILEVATO che nell'ambito di questo spazio, rientrante nel periodo tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, sono state fornite, pur in forma indiretta, indicazioni rispetto all'esercizio del diritto di voto previsto per i referendum abrogativi del 12 giugno, in violazione della disposizione dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 28/2000 che vieta espressamente tale condotta in qualunque trasmissione radiotelevisiva;

RITENUTO di poter accogliere le doglianze dei segnalanti in quanto è emersa la violazione dell'art. 5, comma 2 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla concessionaria nelle memorie inviate all'Autorità;

CONSIDERATO, in particolare, che la concessionaria, sia nelle memorie, che con lettera dell'Amministratore delegato, ha comunicato di aver organizzato, per la prima serata dell'8 giugno, la messa in onda su Rai Due di un programma interamente dedicato al tema dei referendum, della durata di due ore, come nuova opportunità di confronto dopo l'episodio oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO che l'iniziativa della RAI appare idonea a ripristinare le condizioni violate con il programma in questione, ferma restando la verifica dell'Autorità sul contenuto della trasmissione prevista per l'8 giugno;

RITENUTO, in ogni caso, di dover rivolgere un richiamo alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A per la violazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 28/2000;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

RICHIAMA

la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. affinché nei programmi di informazione venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna referendaria.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata ai soggetti esponenti di cui in premessa, alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 7 giugno 2022

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba